

**CAPITOLATO D'ONERI  
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO**

**GLOBALE FABBRICATI**

di



**CONTRAENTE / ASSICURATO**

Acer – Azienda Casa Reggio Emilia  
Via della Costituzione, 6 – 42124 Reggio Emilia  
C.F. – P.IVA00141470351

**UBICAZIONE DEI RISCHIO**

Ubicazioni varie nell'ambito del territorio della provincia di REGGIO EMILIA per il complesso dei beni costituenti il patrimonio immobiliare e mobiliare del Contraente per i quali esista un interesse assicurabile o un obbligo di assicurazione. Per l'identificazione, l'ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di fare riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente la presente polizza assicura l'intero **patrimonio immobiliare** del Contraente ovunque ubicato nell'ambito della provincia di REGGIO EMILIA, alla data di decorrenza della presente polizza, vale a dire fabbricati e immobili o porzione di essi ed aree di pertinenza e/o al servizio e/o uso ai fabbricati:

- a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
- b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

È altresì assicurato il **contenuto** - ovunque dislocato - di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l'Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

- c) nell'ambito degli immobili di cui alla lettera a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;
- d) presso terzi e/o dipendenti

**DURATA**

Periodo di assicurazione

*da ore 24.00*

*a ore 24.00*

**30.06.2025**

**31.12.2028**

**ENTI E SOMME ASSICURATE PER SEZIONE****Sezione 1** Incendio e rischi complementari

Partita	Enti assicurati	Somma assicura	Tasso imponible promille	Imposte 22,25%	Premio lordo annuo
1	Fabbricati	€ 391.829.000,00			€
2	Contenuto ( <i>forma a pra</i> )	€ 350.000,00			€
3	Ricorso terzi e/o locatari	€ 5.000.000,00			€
4	Spese demolizione sgombero	€ 1.000.000,00			€
5	Terreno ( <i>forma a pra</i> ) operante solo per gli eventi catastrofali	€ 250.000,00			€

**Sezione 2** Responsabilità civile verso terzi

Partita	Enti assicurati / massimale € 10.000.000,00 unico RCT	Somma assicura (su partita 1-2-3)	Tasso imponible promille	Imposte 22,25%	Premio lordo annuo
6	Fabbricati, terreni, aree verdi e simili di pertinenza / servizio ai fabbricati.	€ 391.829.000,00			€

**Limiti di indennizzo** Sezione 1

- per sinistro e anno € 30.000.000,00
- per singolo immobile € 15.000.000,00

La somma assicurata alla partita 2) contenuto si intende prestata a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

**VINCOLI**

Nessuno

**FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI INDENNIZZO**

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri alla Sezione 5

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
<b>Broker:</b>	Il mandatario incarico dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>Danni diretti:</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danni consequenziali:</b>	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
<b>Fabbricato:</b>	<p>l'intera costruzione edile, comunque costruita, completa o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con tutte le parti e opere murarie e di finitura, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, reti fognarie e di canalizzazione in genere, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti/macchinari od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, boxes, tettoie, passaggi e simili, opere di pavimentazione all'aperto, cortili, viali interni, strade private e simili, parcheggi, muri di cinta, recinzioni, alberi, parchi, giardini purché realizzati nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, nonché tendostrutture tensostrutture e simili, capannoni e palloni presso statici, fabbricati e tettoie costruite in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali anche se aperti su uno o più lati nonché in corso di costruzione, miglorie, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali e simili, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico.</p> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p>

<b>Fabbricato abusivo</b>	Edificio realizzato in assenza di permessi o realizzato in piena difformità rispetto al permesso stesso.
<b>Fabbricato collabente</b>	Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile a causa di dissesti statici, di faticenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o che non si possa rendere utilizzabile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
<b>FLASH FLOODS (bombe d'acqua)</b>	Rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto o conseguente all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.
<b>Fenomeno Elettrico:</b>	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forze motrici, riscaldamento ed illuminazione
<b>Contenuto:</b>	Tutto quanto possa considerarsi per natura mobile, di proprietà del Contraente nonché le cose di terzi che abbia in uso affitto o assuma in custodia e/o in uso a qualsiasi titolo e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai fabbricati. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: mobilio, arredamento in genere, beni di valore artistico/storico, macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche, macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, valori e preziosi, merci e scorte ecc.. Si intendono sempre esclusi i veicoli iscritti al P.R.A. salvo diversa pattuizione risultante in polizza.
<b>Incendio:</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Implosione:</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
<b>Scoppio:</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
<b>Definizioni specifiche a valere gli eventi catastrofali</b>	
<b>Allagamento</b>	Eccesso o accumulo di acqua piovana in luogo normalmente asciutto non dovuto ad alluvione, inondazione, esondazione e rotture accidentali di tubazioni diverse da gronde e pluviali.
<b>Alluvione, inondazione, esondazione</b>	Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, da qualunque causa provocata.
<b>Bonifica</b>	Complesso di lavori e opere necessari per prosciugare e risanare, a fini produttivi e igienici, terreni colpiti da terremoto, alluvione, inondazione, esondazione e frana. Non rientrano in questa definizione gli interventi per il risanamento da inquinamento ambientale o da contaminazione.

<b>Frana</b>	Rapido movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
<b>Terremoto, sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
<b>Terreno</b>	Strato superficiale non a contatto con le acque sotteranee, che ricopre la crosta terrestre.
<b>Mareggiata</b>	Moto ondoso anomalo del mare causato dall'azione del vento.
<b>Maremoto</b>	Serie di onde marine di eccezionali dimensioni che si generano a seguito di terremoto.

## **Norme che regolano il contratto in generale**

(valide per le sezioni 1-2)

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – diminuzione del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.

### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. In caso di sinistro l'Assicurato, se ne è a conoscenza, ha l'obbligo di dare avviso agli assicuratori dell'esistenza di altre polizze per il medesimo rischio ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente stipulato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro **30** (trenta) **giorni** successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 4 – Durata e proroga dell'assicurazione**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24:00 del **30.06.2025** e scadenza alle ore 24:00 del **31.12.2028**. L'assicurazione non è soggetta al tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo rateo sarà conteggiato in misura pari ai 6/12 dodicesimi del premio annuo lordo. Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Il Contraente ha facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 30 giorni. La Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso non inferiore a 120 giorni.

### **Art. 5 – Copertura automatica**

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna se anteriore alla precedente, senza obbligo per il Contraente di darne avviso anticipato alla Società, purchè il valore degli stessi non superi l'importo di **€ 10.000.000,00**. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti

alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo. Si precisa inoltre che la presente polizza non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. Il Contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni immobili assicurati, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

#### **Art. 6 – Regolazione del premio**

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, **entro 90 giorni** dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
  - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio imponibile per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi.

Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo. Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari. Resta convenuto che in caso di acquisizione di enti il cui valore superi l'importo di **€ 10.000.000,00** il Contraente deve darne comunicazione alla Società; la relativa copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.

#### **Art. 7 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 16 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

#### **Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.



### **Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 11 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro ove ha sede la Contraente.

### **Art. 12 - Interpretazione del contratto - clausola di buona fede**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti all'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

### **Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 14 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **Art. 15 - Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, un dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

#### **Art. 17 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all'art. 1911 del C.C., così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 24.07.92 n. 358 reso efficace nella fattispecie dall'art. 11 del D.Lgs. 17.03.95 n. 157 e successiva normativa. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

#### **Art. 18 – Clausola broker**

Alla ditta INSEER Spa", è affidata la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.Lgs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale **12%** (applicata al premio imponibile).

#### **Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

#### **Art. 20 – Clausola Consip**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

#### **Art. 21 – Revisione del prezzo**

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti dall'art. 1.3 di polizza che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o

in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all'art. 4, in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

**Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 1 – Incendio e rischi accessori**

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati, anche per fatti conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato nonché dolo o colpa grave delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione;
- b) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- c) Implosione;
- d) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- e) Urto veicoli, danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari;
- f) Fumo, gas o vapori - ovvero i danni ai beni assicurati provocati da fumo, gas o vapori fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi o in conseguenza di eventi per i quali è prestata la presente assicurazione;
- g) Autocombustione;
- h) Danni causati dal rigurgito di fognature e altri sistemi di scarico facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati.
- i) Rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- j) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di estinzione, riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- l) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

**Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero e ricollocamento enti indenni**

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma Assicurata a specifica partita, indennizza a seguito di ogni danno previsto dalla presente polizza:

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi e di bonifica dei residui contaminati o inquinanti;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare gli enti mobili (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Si intendono inoltre indennizzabili, fino alla concorrenza di **€ 250.000,00** per sinistro, le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento di terreni, acque o altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, inclusi i costi per bonificare e ripristinare le caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella dell'evento assicurato.

**Art. 3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art. 6 Sezione 4 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola

"Spese Peritali". La garanzia è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 4 – Onorari dei periti**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 4, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 5 – Ricorso terzi e locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto indicato in specifica partita, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del **20%** del massimale stesso.

L'assicurazione comprende anche i danni a beni e cose che l'Assicurato abbia in consegna, o custodia, o deposito, o detenga a qualsiasi titolo, compresi gli effetti personali, gli oggetti, gli indumenti, gli automezzi, cicli e motocicli, siano essi di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato quanto di Terzi, nonché i mezzi di trasporto sotto carico/scarico o compresi quelli in sosta negli Stabilimenti dell'Assicurato, unitamente alle cose trasportate sugli stessi automezzi. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 6 – Eventi socio-politici**

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre dieci giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 7 – Atti di terrorismo**

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 8 – Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia. La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, in genere dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru,
- enti all'aperto non per naturale destinazione;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 9 – Neve, ghiaccio, gelo**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza.

La Società non risponde dei danni causati:

- da valanga e slavine;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle vigenti norme al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 10 – Acqua piovana**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni dovuti a umidità o stillicidio.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 11 - Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione**

La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto, occlusione o rottura di gronde, pluviali, di impianti idrici, igienici, termici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese:

- a) sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta ancorché collocate nelle pavimentazioni e simili aree esterne adiacenti di pertinenza / servizio del fabbricato;
- b) necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato (comprese pavimentazioni e simili arre esterne adiacenti di pertinenza / servizio al fabbricato), ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 12 – Dispersione di liquidi**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a seguito di guasto o rottura accidentale di condutture, impianti tecnici e serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell'impianto, dei danni a cose poste a meno di 12 cm. Dal suolo nonché dalla perdita del liquido. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 13 - Intasamento gronde e pluviali**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 14 – Rottura di vetri e cristalli**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti - qualunque ne sia la causa - di rottura di vetri, cristalli, collocati ed installati all'interno o all'esterno dei fabbricati, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati. Sono altresì indennizzabili le spese di rimozione, trasporto ed installazione. Sono esclusi i danni di rigature, segnature, screpolature e scheggiature. La presente garanzia è prestata, senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 15 – Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. La presente garanzia è prestata, senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 16 – Danni consequenziali**

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

#### **Art. 17 – Perdita delle pigioni**

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, entro il limite del 15% del valore della singola unità immobiliare danneggiata. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno dalla data del sinistro. Per locali regolarmente affittati si intendono convenzionalmente anche quelli di

proprietà e occupati dall'Assicurato, per i quali ai fini della presente estensione si farà riferimento all'importo della pigione presumibile ad essi relativa, fermo il limite percentuale sopra indicato.

#### **Art. 18 – Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità**

Nella somma assicurata sono compresi anche:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

#### **Art. 19 – Maggiori costi**

In caso di danno ai fabbricati per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese, documentate, aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) affitto di locali e strumentazione;
- b) installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- c) noleggio attrezzature;
- d) vigilanza;
- e) trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 20 – Ricostruzione archivi**

La Società risponde del costo materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi. L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 21 – Grandine su enti fragili**

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici art. 8" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento - amianto, manufatti in materia plastica, tensostrutture anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia è prestata, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 22 – Guasti per reati contro il patrimonio**

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o riparazione di fissi, infissi, citofoni/videocitofoni, e impianti di allarme asportati o danneggiati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ancorché il reato perpetrato e/o tentato abbia ad oggetto l'asportazione di beni non di proprietà e/o nella disponibilità del Contraente. La presente garanzia è prestata, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 23 – Macchinario in leasing**

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature o altri enti in "Leasing" o forme simili di locazione e/o uso, già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;



- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

#### **Art. 24 – Cose del personale nell'ambito delle sedi dell'Ente**

Nella garanzia prestata con la partita 3) si intendono compresi le cose del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nelle sedi dell'Ente, sempreché gli stessi non siano già garantiti con la polizza assicurativa dai rispettivi proprietari. Devono intendersi esclusi valori e preziosi. La presente garanzia è prestata, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 25 – Crollo e collasso strutture**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- crollo di fabbricati causato da cedimento e/o franamento del terreno;
- cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
- mancata od inadeguata manutenzione.

La presente garanzia è prestata, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5.

#### **Art. 26 – Cedimento e franamento e smottamento del terreno**

A parziale deroga dell'Art. 8 eventi atmosferici della presente sezione relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione delle reti, impianti e infrastrutture.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia sarà prestata con un limite di indennizzo pari a **€ 250.000,00** per sinistro e una franchigia di € 25.000,00.

**Art. 1 – Rischio assicurato**

La Società, nei limiti delle somme assicurate, indennizza l'assicurato dei danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati ai beni assicurati, da:

- a) terremoto;
- b) alluvione, inondazione, esondazione;
- c) frana.

La Società, a seguito di un evento di cui ai punti a), b) e c) che ha cagionato un danno materiale e diretto ai beni assicurati, indennizza, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali consequenziali causati da:

- incendio, esplosione, scoppio;
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

La Società, nei limiti delle somme assicurate, rimborsa le spese documentate per:

- riparare i danni ai beni assicurati a seguito di sinistro per ordine delle Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare, qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza;
- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- gli onorari di competenza del perito, di consulenti e professionisti che l'assicurato ha scelto e nominato e la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia prevede il rimborso fino al massimo del **3%** dell'indennizzo con il massimo di **€ 50.000** per sinistro. Se il sinistro interessa più Sezioni prestate con la presente polizza, la Società indennizza i suddetti onorari una sola volta.

La Società rimborsa in eccedenza alle somme assicurate le spese sostenute dall'assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, se fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi coperti dalle garanzie prestate.

Questa garanzia è prestata con una franchigia di **€ 15.000,00** e il massimo indennizzo di **€ 150.000,00** per sinistro.

**Art. 2 – Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati**

La forma di assicurazione prevista è a valore intero tranne che per il terreno per cui è prevista la forma di assicurazione a primo rischio assoluto.

Il valore dei beni assicurati è determinato secondo quanto disciplinato Sez. 4 Articolo 6.

**Art. 3 – Unico sinistro**

Agli effetti della garanzia:

- terremoto, sono attribuite a un medesimo fenomeno tellurico, e quindi facenti parte di un unico evento calamitoso, le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
- alluvione, inondazione, esondazione sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
- frana sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

Pertanto, i danni relativi alle garanzie sopra elencate e attribuibili ad un unico evento calamitoso sono considerati "unico sinistro" solo se avvenuti nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

**Art. 4 – Scoperti, minimo di scoperto e limiti di indennizzo**

Fermi i limiti previsti in polizza alla e salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice civile -Obbligo di salvataggio, per nessun titolo la Società è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

I seguenti limiti di indennizzo operano per tutte le garanzie di questa Sezione:

- a) per gli oggetti pregiati con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita 2 contenuto e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per sinistro e annualità assicurativa;
- b) per i valori inerenti all'attività con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita 2 contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- c) per i valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda, complessivamente con il limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- d) per gli effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda, complessivamente con il limite di indennizzo di € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- e) per i preziosi dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda, complessivamente con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita 2 contenuto e con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa.

**Art. 5 – Periodo di carenza della copertura**

A) Per la garanzia terremoto

Se l'assicurazione è stata sottoscritta dopo il verificarsi di un terremoto (registrato da un Ente Indipendente, quale INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la copertura opera dalle ore 24 del 14° giorno successivo all'evento, tenendo in considerazione:

- ✓ la magnitudo
- ✓ la distanza dei beni assicurati dall'epicentro

del terremoto, secondo la tabella sotto riportata.

MAGNITUDO DEL TERREMOTO (IN MW)	SI APPLICA IL PERIODO DI CARENZA DI 14 GIORNI SE I BENI ASSICURATI SI TROVANO ENTRO:
> = 4.0 e < = 4,5	20 KM dall'epicentro del terremoto
> 4,5 e < = 5.5	40 KM dall'epicentro del terremoto
> 5,5 e < = 6.5	80 KM dall'epicentro del terremoto
> 6.5	150 KM dall'epicentro del terremoto

Se si tratta di terremoto di magnitudo inferiore a 4.0 MW la garanzia opera dalle ore 24 della data di sottoscrizione dell'assicurazione.

B) Per la garanzia alluvione, inondazione, esondazione

La garanzia opera ore 24 della data di sottoscrizione dell'assicurazione.

Il periodo di carenza di 14 giorni (per terremoto) non si applica per le garanzie già presenti e per i valori già assicurati su polizza di Reale Mutua sostituita senza interruzione.

**Art. 6 – Rischi esclusi**

Si rimanda a quanto disciplinato alla sezione 3 art. 2.

**Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o custodia e/o uso e/o conduzione/gestione dei fabbricati assicurati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza anche se convenzionate ad uso di passaggio od altro, nonché delle aree verdi annesse ai fabbricati medesimi, con esclusione però dei danni derivanti dalla potatura e/o abbattimento delle piante ivi presenti, compresa la quota di responsabilità a suo carico per i danni derivanti dalle parti costituenti proprietà comune. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere.

**Art. 2 – Massimali di garanzia**

Le garanzie di cui alla presente sezione vengono prestate, fermi i sotto limiti previsti nelle varie estensioni di garanzia o condizioni particolari, fino a concorrenza di **€ 10.000.000,00** per sinistro. Resta convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, il massimale sopra indicato.

**Art. 3 – Estensioni varie di garanzia.**

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) danni prodotti da allagamenti, infiltrazioni, rigurgito di fogna, spargimento di liquidi o liquami, occlusioni di tubazioni, condutture, apparecchi igienici, causati da neve o ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti;
- b) danni prodotti da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, attrezzature ed impianti sportivi, comprese piscine, parco giochi e simili, strade interne ed esterne;
- c) la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato - sono esclusi i furti compiuti da persone del cui operato debba rispondere il Contraente; tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5;
- d) danni derivanti a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute; tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5;
- e) derivanti all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei fabbricati garantiti nonché i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi;
- f) danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare limitare od annullare le conseguenze di un inquinamento dell'ambiente cagionato da uno degli eventi per il quale è operativa la presente estensione. Tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5;
- g) danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5;

**Art. 4 – Qualifica di terzi.**

Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzi tutte le persone fisiche o giuridiche, con la sola esclusione:

- □ dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro;
- dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delle persone che si trovano con essi nei rapporti di: coniuge, ascendenti, discendenti ed ogni altro parente od affine convivente.

**Art. 1 – Eventi esclusi**

Relativamente alla **Sezione 1** – assicurazione Incendio eventi complementari sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da furto o smarrimento delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle condizioni della presente polizza;
- g) cedimento e franamento del terreno per importo eccedente ad **€ 250.000,00** come previsto art.28 sezione 1.

Relativamente alla **Sezione 2** – assicurazione RCT, sono esclusi i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto dalla precedente Sezione 2 - art. 3 lettera c);
- b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti dall'esercizio nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- e) da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- f) disciplinati Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dalle normative successive derivanti (RC Autoveicoli e Natanti);
- g) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica. Per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
- h) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, seppure in parte dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto o qualsiasi sostanza contenente in qualunque natura forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- j) conseguenti da responsabilità derivanti da campi elettromagnetici

## Esclusioni comuni a valere per la **Sezione 1** e **Sezione 2**

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso:

- il rischio per “**Malattia pandemica o epidemica**”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:
  - sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
  - la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

- il rischio per **misure restrittive- sanzioni internazionali**. La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

- **Cyber clause**, qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
  - a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
  - b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
  - c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
  - d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
  - e) computer hacking;
  - f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
  - g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
  - h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
  - i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
  - j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- ✓ modifica dei programmi software e/o;
- ✓ riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi

La presente clausola non è operativa per quanto disciplinato al punto 14.05 Ricostruzione archivi alle lettere A-B per gli eventi descritti.

**Esclusione territoriale.** Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

- Iran
- Corea del Nord
- Siria
- Crimea Region
- Venezuela
- Cuba
- Libia
- Russia



## **Art. 2 – Eventi esclusi – relativamente alla sezione 1 – EVENTI CATASTROFALI**

La Società, relativamente alla sezione 1 eventi catastrofici, non indennizza in danni avvenuti in occasione di o derivanti da:

- a) atti di guerra, guerra informatica, occupazione o invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra dichiarata o non, qualsiasi atto militare, guerra civile, ribellione, insurrezione, rivoluzione, serrata, usurpazione di potere, confisca, requisizione, sequestro, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Pubblica Autorità o Autorità Locale sia di diritto che di fatto anche assunto nei contesti bellici;
- b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, e causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da eventi garantiti con questa Sezione;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, terrorismo;
- d) inquinamento o contaminazione ambientale.

Sono sempre esclusi/e:

- e) i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
  - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
  - indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
  - responsabilità legale e contrattuale;
  - utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
  - uso di indirizzi internet, intranet, siti web o simili mezzi;
  - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet o connessione a indirizzi internet, intranet, siti web o simili mezzi;
  - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti web o similari;
  - virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms, o simili);
  - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
  - violazione del D.Lgs. 196/03 e al Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;
- f) i danni derivanti da difetti dei beni assicurati noti al contraente o all'assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- g) i danni causati o dovuti a dolo:
  - dell'assicurato o del contraente, del coniuge, dei genitori, dei figli dell'assicurato o del contraente, di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
  - del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovi no con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'assicurato o il contraente non è una persona fisica;
- h) i danni causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchine, macchinari, fabbricati, tendostrutture, tensostrutture, strutture pressostatiche e impianti in genere;
- i) i danni di furto, rapina, estorsione, scippo, saccheggio, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei beni assicurati;
- j) i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, e i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione. L'assicurazione indennizza i danni materiali previsti dalle garanzie della presente polizza ai beni assicurati, anche se verificatisi in contemporaneità o concomitanza con un'epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi;
- k) i danni subiti dal contenuto per i beni che siano sottoposto a temperatura controllata per mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento o climatizzazione o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) i danni indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;

Relativamente alla garanzia terremoto, la Società non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- m) maremoto, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- n) alluvione, inondazione, esondazione, allagamento;
- o) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- p) valanghe e slavine;
- q) frana;

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a terremoto.

Relativamente alla garanzia alluvione, inondazione, esondazione la Società non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- r) maremoto, mareggiata, marea, penetrazioni di acqua marina;
  - s) variazione della falda freatica;
  - t) allagamento, flash floods (bombe d'acqua), umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
  - u) frana, lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;
- anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti ad alluvione, inondazione, esondazione.  
Si intendono comunque compresi i danni da alluvione, inondazione, esondazione conseguenti a frana.

Relativamente alla garanzia frana Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- v) maremoto, alluvione, inondazione, esondazione, allagamento;
  - w) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
  - x) valanghe e slavine;
  - y) lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;
  - z) frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;
- anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a frane;
- aa) cedimento del terreno se non causato da frane;
  - bb) frane già note o potenzialmente già note.

Si intendono comunque compresi i danni da frana conseguenti ad alluvione, inondazione, esondazione.

### **Art. 3– Beni esclusi – relativamente alla sezione 1 – EVENTI CATASTROFALI**

La Società, relativamente a questa Sezione, non indennizza i danni a:

- a) contenuto/merci già caricate a bordo dei veicoli, che si trovano nell'ubicazione, se assicurate con contratto di assicurazione diverso dalla polizza. Se questa assicurazione risulta inefficace o insufficiente le merci sono in garanzia;
- b) beni in leasing se assicurati con altro contratto;
- c) aeromobili e natanti che non sono oggetto dell'attività;
- d) beni "off-shore";
- e) linee di distribuzione o trasmissione;
- f) alberi, cespugli e colture;
- g) fabbricati in corso di costruzione;
- h) fabbricati abusivi, fabbricati collabenti e beni assicurati in essi contenuti o sovra posizionati.

Relativamente alla garanzia alluvione, inondazione, esondazione la Società non indennizza i danni causati a:

- i) edifici costruiti in aree golenali e i beni ivi contenuti;
- j) contenuto / merci:
  - la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione delle merci che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
  - contenute in tendostrutture, tensostrutture, strutture pressostatiche;
  - poste in locali interrati o seminterrati;
  - poste all'aperto.
  -

Relativamente alla garanzia frana, la Società non indennizza i danni causati a merci/contenuto:

- poste all'aperto;
- contenute in tendostrutture, tensostrutture e strutture pressostatiche.

**Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 giorni da quando l'Ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

**Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 4 della Sezione 1 della presente polizza.

**Art. 4 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 - lettera *b*) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art. 5 - Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

#### **Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
  - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
  - per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e
- b) in caso di danno parziale:
  - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine entro 24 mesi.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati .
- g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti *a*) usque *f*) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati in stato di attività o di inattività temporanea.

#### **Art. 7 – Deroga alla regola proporzionale**

Si conviene che, in caso di sinistro, in sede di calcolo dell'indennità che fosse liquidabile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile se i valori assicurati, maggiorati del 25%, non siano inferiori al valore risultante al momento del sinistro.

### **Art. 8 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa. Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

### **Art. 10 – Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art. 9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

### **Art. 11 - Chiusura istruttoria – pagamento indennizzo**

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presente fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.

### **Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **Art. 13 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € **100.000,00** ed entro il limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 5. La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro. Successivamente l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di rimpiazzo o di riacquisto risultante da dichiarazioni debitamente documentate e/o da fatture del fornitore. Successivamente, avuti inizio la ricostruzione, il rimpiazzo o il riacquisto dei beni assicurati, dietro presentazione delle fatture o di documenti che attestino l'avvenuto pagamento di somme che complessivamente eguagliano o superino l'anticipo percepito, l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori. Parimenti, detti acconti saranno versati dalla Società dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto esborso per un importo che eguagli o superi il totale degli acconti già percepiti.

### **Art. 14 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali – operante sez. 2 RCT**

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi di cui alla Sezione 2 della presente polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che

penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza. La Società non risponde di multe od ammende.

**Art. 15 – Gestione sinistri e recupero franchigie – operante sez. 2 RCT**

A precisazione di quanto previsto al precedente art.14, la Società, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi, è tenuta al pagamento a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza. Successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.

**SEZIONE 5°****Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo****Sezione 1**

- Limite di indennizzo per sinistro e anno € 30.000.000,00
- Con il limite per singolo immobile di € 15.000.000,00
- **s** = sinistro
- **a** = anno assicurativo
- **s/a** = limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo

<b>Garanzia</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Per ogni causa e/o danno diretto non disciplinato dai punti seguenti		1.000,00	
Art. 2 Sez. 1 Spese di demolizione e sgombero	0,00	0,00	1.000.000,00
Art. 2 Sez. 1 Spese demolizione e sgombero terreno	0,00	5.000,00	250.000,00
Art. 2 Sez. 1 Ricollocamento enti indenni	0,00	5.000,00	150.000,00 s/a
Art. 3 Sez. 1 Onorari di architetti e consulenti	0,00	0,00	25.000,00 s
Art. 4 Sez. 1 Spese peritali	0,00	0,00	50.000,00 s
Art. 5 Sez. 1 Ricorso terzi / locatari	0,00	1.000,00	5.000.000,00
Art. 5 Sez. 1 Ricorso terzi interruzione attività	10% min. 5.000,00 max. 50.000,00	0,00	1.000.000,00
Art. 6 Sez. 1 Eventi socio-politici	10% min. 1.500,00 max. 5.000,00 per singola ubicazione	0,00	70% del valore del singolo fabbricato
Art. 7 Sez. 1 Atti di terrorismo	10% min. 10.000,00 per singola ubicazione	0,00	15.000.000,00 s/a con limite 50% per singola ubicazione
Art. 8 Sez. 1 Eventi atmosferici	10% min. 5.000,00 per singola ubicazione	0,00	70% del valore del singolo fabbricato con il limite aggregato € 5.000.000,00 s/a
Art. 21 Sez. 1 Grandine su enti fragili	10% min. 10.000,00 per singola ubicazione	0,00	70% del valore del singolo fabbricato con il limite aggregato € 1.500.000,00 s/a
Art. 9 Sez. 1 Neve	10% min. 2.500,00 per singola ubicazione	0,00	2.500.000,00 s/a
Art. 9 Sez. 1 Ghiaccio, gelo	10% min. 1.000,00 max. 2.500,00 per singola ubicazione	0,00	25.000,00 per sinistro 50.000,00 per anno
Art. 10 Sez. 1 Acqua piovana	0,00	1.000,00 per singola ubicazione	75.000,00 per anno
Art. 11 Sez. 1 Acqua condotta	0,00	1.500,00 per singola ubicazione	1.000.000,00 s
Art. 11 Sez. 1 Spese per ricerca e ripristino danni da acqua condotta	0,00	1.500,00 per singola ubicazione	50.000,00 s

<b>Sezione 1</b>			
Art. 12 Sez. 1 Dispersione liquidi	10% min. 500,00 max. 2.500,00 per singola ubicazione	0,00	500.000,00 s
Art. 13 Sez. 1 Rigurgito di fognature	10% min. 1.000,00 max. 2.500,00 per singola ubicazione	0,00	500.000,00 s
Art. 13 Sez. 1 Intasamento gronde e pluviali	10% min. 1.000,00 max. 2.500,00 per singola ubicazione	0,00	500.000,00 s
Art. 14 Sez. 1 Rottura vetri e cristalli	0,00	500,00	5.000,00 x lastra 100.000,00 s/a
Art. 15 Sez. 1 Fenomeno elettrico	0,00	1.000,00	100.000,00 s/a
Art. 17 Sez. 1 Perdita delle pigioni			15% del valore della singola unità immobiliare danneggiata con il limite di € 500.000,00 s
Art. 19 Sez. 1 Maggiori costi	0,00	1.000,00	300.000,00 s/a
Art. 20 Sez. 1 Ricostruzione archivi	0,00	1.000,00	30.000,00 s/a
Art. 22 Sez. 1 Guasti per reati contro il patrimonio	10% min. 500,00 max. 1.500,00 per singola ubicazione	0,00	100.000,00 s/a
Art. 24 Sez. 1 Cose del personale	0,00	300,00	20.000,00 s/a
Art. 25 Sez. 1 Crollo e collasso strutturale	10% min. 15.000,00 per singola ubicazione	0,00	500.000,00 s
Art. 26 Sez. 1 Cedimento, franamento, smottamento del terreno		25.000,00	300.000,00 s
Art. 13 Sez. 4 Anticipo indennizzi	0,00	0,00	2.500.000,00
Allagamenti, non conseguenti esondazione di fiumi, torrenti, bacini, canali "FLASH FLOODS"	10% min. 7.500,00 per singola ubicazione	0,00	70% del valore del singolo fabbricato con il limite aggregato € 1.500.000,00 s/a
Allagamenti, non conseguenti esondazione di fiumi, torrenti, bacini, canali danni a locali interrati - "FLASH FLOODS"	10% min. 7.500,00 per singola ubicazione	0,00	70% del valore del singolo fabbricato con il limite aggregato € 300.000,00 s/a
<b>Eventi catastrofali</b>			
Art. 1 Sez. 1 Terremoto	10% min. 15.000,00 per singola ubicazione		50% del valore del singolo fabbricato con il limite aggregato € 5.000.000,00 s/a
Art. 1 Sez 1 Alluvione, inondazione, esondazione	10% min. 15.000,00 per singola ubicazione		50% del valore del singolo fabbricato con il limite aggregato € 5.000.000,00 s/a
Art. 1 Sez 1 Frana	10% min. 15.000,00 per singola ubicazione		50% del valore del singolo fabbricato con il limite aggregato € 2.500.000,00 s/a



**Sezione 2**

<b>Garanzia</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Per ogni e qualsiasi evento	0,00	1.000,00	<i>massimale di garanzia assicurato € 10.000.000,00</i>
Art. 3 lett. c Sez. 2 RC da furto	0,00	500,00	100.000,00 s 500.000,00 a
Art. 3 lett. d Sez. 2 RC danni da incendio	0,00	1.500,00	5.000.000,00 s
Art. 3 lett. f Sez. 2 RC inquinamento accidentale	10% min. 5.000,00 max. 50.000,00	0,00	750.000,00 s/a
Art. 3 lett. f Sez. 2 RC inquinamento spese di neutralizzazione	10% min. 5.000,00	0,00	50.000,00 s/a
Art. 3 lett. g Sez. 2 RC danni interruzione attività	10% min. 5.000,00 max. 50.000,00	0,00	1.500.000,00

Relativamente alle sezioni 1-2, nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.